

Il Foglio di Esofirst



Periodico First Cisl dedicato agli Esodati

n. 8

**marzo
2018**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 – 730 2018

In attesa del rilascio del modello 730/2018 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo predisposto un "vadamecum" riepilogativo della dichiarazione dei redditi annuale e delle novità di quest'anno.

Bisogna ricordare, intanto, che i percettori dell'assegno straordinario erogati dai Fondi di Solidarietà risultano soggetti a regole distinte a secondo del settore di appartenenza. Nello specifico, riportiamo uno specchietto:

FONDO ABI	Tassazione separata
FONDO FEDERCASSE	Tassazione separata
FONDO ASSICURATIVI	Tassazione ordinaria
FONDO RISCOSSIONE TRIBUTI	Tassazione ordinaria

In ragione di quanto sopra, è opportuno tenere a mente che gli esodati iscritti al Fondo ABI e al Fondo Federcasse non devono effettuare alcuna dichiarazione fiscale, in quanto gli obblighi in materia risultano assolti in sede di percezione dell'assegno straordinario che è stato assoggettato a tassazione separata.

In questo caso, l'esodato che abbia spese da detrarre può essere preso fiscalmente a carico del coniuge che risulti titolare di un reddito soggetto a Irpef. Le spese che possono essere considerate a carico del coniuge sono: spese mediche; acquisto farmaci; ticket per prestazioni rese dal SSN; interessi per mutui (abitazione principale e mutuo cointestati); somme versate a favore di Associazioni e ONLUS in genere; ecc.

Durante il periodo di accompagnamento il lavoratore in esodo non può detrarre le spese sostenute per recupero o ristrutturazione, per la parte di sua competenza.

Sono considerati fiscalmente a carico di un familiare coloro i quali siano titolari di un reddito ordinario che complessivamente non superi 2.840,51 euro annui (sempre escluso l'assegno straordinario).

Qualora l'esodato avesse anche altri redditi a tassazione ordinaria sarà soggetto agli stessi obblighi dei contribuenti ordinari e per quelli dovrà presentare la dichiarazione dei redditi.

Nel caso di iscritti al Fondo Assicurativi e Fondo Riscossioni Tributi, soggetti a tassazione ordinaria, le spese deducibili e detraibili sono le medesime di cui l'esodato poteva fruire nel corso del rapporto di lavoro, gli obblighi di dichiarazione ricadono entro i termini ordinari:

- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta.

In ultimo le principali novità di quest'anno:

Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;

Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore;

Premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;

Sisma-bonus: da quest'anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;

Eco-bonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;

Spese d'istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;

Spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

Spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;

Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.